

**DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA**

**Decreto 29 maggio 1963, n. 1497<sup>1</sup>**  
**(Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 16 novembre, n. 298).**

**Approvazione del regolamento per gli ascensori ed i montacarichi in servizio privato**

1. Sono approvate le annesse norme per gli ascensori ed i montacarichi in servizio privato.

2. Le disposizioni di cui ai Capi I, II, III, IV e V delle annesse norme entrano in vigore un anno dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

3. Gli ascensori e i montacarichi già installati prima della pubblicazione del presente decreto debbono rispondere soltanto alle prescrizioni contenute nel Capo VI. Gli Uffici di controllo dovranno, però, accertare che essi offrano le necessarie garanzie di agibilità e di sicurezza, stabilendo le prescrizioni necessarie per il loro esercizio.<sup>2</sup>

Gli ascensori e i montacarichi che saranno installati dopo la pubblicazione del presente decreto e prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai Capi I, II, III, IV e V delle norme annesse al presente decreto sono sottoposti alle disposizioni del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 600, ferma in ogni caso l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo VI delle predette norme.

4. Nei casi in cui le annesse norme non siano in tutto od in parte tecnicamente applicabili ad ascensori o montacarichi non azionati elettricamente, quali gli apparecchi idraulici e simili, nonché ad ascensori o montacarichi aventi caratteristiche costruttive e destinazioni di uso particolare, quali determinati apparecchi installati nei pozzi idrici, negli impianti idroelettrici e simili, debbono essere adottate idonee misure sostitutive di sicurezza approvate, a seguito di istanza documentata, con provvedimento dell'Amministrazione competente, su conforme parere del Consiglio nazionale delle ricerche.

5. Il Consiglio nazionale delle ricerche dà parere agli organi tecnici chiamati all'applicazione del presente decreto.

**Regolamento per gli ascensori ed i montacarichi in servizio privato.**

**Capo I**  
**Disposizioni generali**

1. Campo di applicazione.

Le presenti norme si applicano agli ascensori e montacarichi in servizio privato anche se accessibili al pubblico.

Le presenti norme non si applicano agli ascensori e ai montacarichi per miniere e per navi, a quelli aventi corsa minore di 2 m, agli apparecchi di sollevamento a trazione funicolare scorrenti su guide inclinate, e agli ascensori in servizio pubblico

2. Categorie.

Agli effetti delle presenti norme, gli ascensori ed i montacarichi secondo le loro caratteristiche sono classificati nelle seguenti categorie:

Categoria A. - ascensori adibiti al trasporto di persone.

Categoria B. - ascensori adibiti al trasporto di cose accompagnate da persone.

Categoria C. - montacarichi adibiti al trasporto di cose con cabina accessibile alle persone per le sole operazioni di carico e scarico.

Categoria D. - Montacarichi a motore adibiti al trasporto di cose con cabina non accessibile alle persone e di portata non inferiore a kg 25.

Categoria E - ascensori e cabine multiple a moto continuo adibiti al trasporto di persone.

Un ascensore di categoria B può essere adibito anche al trasporto di sole persone addette alla azienda utente.

---

<sup>1</sup> Vedi anche il DPR 28/03/1994, n° 268 ed il DM 15/09/2005. N.d.R.

<sup>2</sup> Vedasi, in merito a quale misure di prevenzione incendi considerare, per ascensori esistenti, alla luce di quanto riportato nel DM 246/87 e nel DM 08/03/85, il punto 4) del chiarimento prot. n° P401/4101 sott. 106/33 del 23/04/1998. N.d.R.

Un montacarichi si definisce con cabina non accessibile alle persone e quindi appartenente alla categoria D, quando il bordo inferiore delle aperture di carico è ad altezza non minore di 0,80 m dal piano di calpestio, e la cabina ha una altezza libera non maggiore di 1.20 m oppure è provvista di ripari intermedi fissi, estesi a tutta la sezione della cabina, tali che gli spazi liberi risultanti siano di altezza non maggiore di 1,20 m.

La portata di un montacarichi di categoria D non può essere maggiore di 250 kg.

### 3. Definizioni.

Agli effetti delle presenti norme valgono le seguenti definizioni:

Ammortizzatore - Dispositivo per fermare progressivamente la cabina, o il contrappeso, in discesa.

Argano a frizione. - Argano nel quale le funi portanti si avvolgono sulla puleggia di frizione e questa trasmette il movimento alle funi per attrito.

Argano a tamburo. - Argano nel quale le funi portanti si avvolgono sul tamburo e sono fissate a questo.

Ascensore. - Elevatore adibito al trasporto di persone o di persone e cose.

Ascensore o montacarichi in servizio pubblico. - Elevatore adibito a un pubblico servizio di trasporto.

Ascensore per case di abitazione. - Ascensore destinato a servire appartamenti adibiti in tutto o in parte ad abitazione.

Cabina. - Elemento dell'elevatore destinato a contenere e a trasportare il carico.

Cavo flessibile. - Cavo con conduttori flessibili destinato a collegare gli apparecchi elettrici della cabina, o eventualmente del contrappeso, con quelli esterni.

Contatto di sicurezza. - Contatto che viene aperto per impedire il movimento della cabina in condizioni di pericolo.

Contatto con distacco obbligato. - Contatto che viene aperto per azione di un organo meccanico rigido che allontana un elemento conduttore facente parte del circuito.

Contatto con distacco obbligato non permanente. - Contatto mantenuto aperto per azione della gravità, o di molla di compressione, o di entrambe.

Contatto con distacco obbligato permanente. - Contatto mantenuto aperto per azione continua di un organo meccanico rigido.

Contatto con ponte asportabile. - Contatto che viene aperto per asportazione di un elemento conduttore facente parte del circuito.

Contattore del motore, del freno. - Dispositivo elettromagnetico che, in condizione di riposo, mantiene aperto il circuito di alimentazione del motore, del freno.

Corsa. - Distanza fra i due piani estremi serviti dall'elevatore.

Elevatore - Ascensore o montacarichi. - Impianto di sollevamento fisso, avente cabina mobile fra guide verticali o leggermente inclinate, adibito al trasporto di persone o di cose, fra due o più piani.

Elevatore con catene di appoggio. - Elevatore avente cabina sostenuta da catene portanti, con sistema cinematico che permette il movimento unidirezionale delle catene anche quando la cabina è alle estremità della corsa, e in modo che la cabina non possa oltrepassare i piani estremi.

Extracorsa. - Distanza che la cabina può percorrere oltre i piani estremi, dopo l'intervento dell'interruttore di extracorsa e prima che la cabina, o il contrappeso, si fermi sugli arresti fissi, o sugli ammortizzatori completamente compressi.

Fossa. - Parte del vano di corsa sotto il livello del piano più basso servito dall'elevatore.

Guida. - Organo destinato a vincolare il movimento della cabina o del contrappeso.

Intelaiatura della cabina. - Incastellatura metallica che sostiene la cabina, alla quale sono fissati gli organi di sospensione, gli organi di guida, il paracadute se applicato.

Limitatore di velocità. - Dispositivo che fa agire il paracadute nel caso di eccesso di velocità.

Macchinario. - Complesso degli organi per muovere la cabina, composto principalmente del motore di sollevamento e normalmente del freno e dell'argano.

Manovra collettiva o registrata. - Sistema di manovra per registrare più comandi o chiamate, che poi vengono eseguiti in successione prestabilita.

Manutentore. - Persona o ditta incaricata della manutenzione dell'elevatore.

Montacarichi- Elevatore adibito al trasporto di sole cose.

Paracadute. - Dispositivo automatico atto a fermare e sostenere la cabina, o eventualmente il contrappeso, nel caso di rottura o di allentamento degli organi di sospensione o nel caso di eccesso di velocità.

Porta automatica. - Porta della cabina o del piano che viene aperta e chiusa da un meccanismo ausiliario.

Porta del piano. - Porta atta ad impedire l'accesso al vano di corsa quando la cabina non è presente.

Portata. - Carico di esercizio per il quale è progettato l'elevatore.

Segnale del senso di movimento. - Segnale luminoso applicato agli accessi dei piani, o nella cabina, per indicare il senso di movimento attuale o prossimo della cabina.

Serratura. - Dispositivo meccanico per impedire, in condizioni di pericolo, l'apertura della porta del piano, o del portello dell'apertura di carico, o della porta della cabina.

Trasformatore di isolamento. - Trasformatore avente avvolgimento primario isolato e separato dagli avvolgimenti secondari.

Uscita di emergenza. - Apertura supplementare per uscita dalla cabina nel caso di emergenza.

Vano di corsa. - Spazio libero dove si muove la cabina, o il contrappeso.

Velocità di esercizio. - Media della velocità di regime della cabina in salita e in discesa, misurata con carico uguale alla portata e con tensione di alimentazione e frequenza nominali.

Vetro di sicurezza. - Vetro retinato, vetro stratificato, vetro temperato, o materiale simile che, nel caso di rottura, non produce frammenti taglienti o acuminati pericolosi.

## Capo II

### Norme comuni agli ascensori ed ai montacarichi di tutte le categorie

4. Vano di corsa.

4.1 Nel vano di corsa non devono essere disposte canne fumarie, condutture o tubazioni che non appartengano all'impianto.

4.2 Le eventuali riseghe perimetrali nelle pareti della fossa devono essere raccordate verso l'alto con smusso non maggiore di 45° rispetto alla verticale.

4.3 Nel vano di corsa comune a più impianti la fossa di ciascun impianto deve essere separata dalle altre con robuste protezioni di materiale incombustibile di altezza non minore di 2 m.

(Omissis )

9. Protezione antincendio.<sup>3, 4, 5, 6, 7</sup>

9.1 Quando il vano di corsa è completamente chiuso le pareti devono essere di materiale incombustibile, e le porte dei piani, o i portelli delle aperture di carico ed i relativi telai di battuta devono aver sufficiente resistenza al fuoco.

9.2 Le aperture per il passaggio delle funi e delle catene nel vano di corsa devono essere le più piccole possibili.

9.3 Le canne fumarie adiacenti al vano di corsa o al locale del macchinario, devono essere isolate termicamente da questi.

9.4 Gli impianti, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 m, installati negli edifici civili aventi altezza di gronda maggiore di 24 m, e gli impianti installati negli edifici industriali devono avere ubicazione e protezioni antincendio rispondenti ai regolamenti del locale Comando dei vigili del fuoco o della Direzione generale dei servizi antincendio. In questi impianti il vano di corsa e il locale del macchinario devono essere isolati dagli altri ambienti interni dell'edificio per mezzo di pareti cieche di materiale incombustibile e di porte cieche, e devono avere in alto una apertura od un camino per scaricare, all'aria libera, il fumo che si formasse in essi a causa di un eventuale incendio.<sup>8</sup>

( Omissis )

---

<sup>3</sup> Vedasi, sull'applicazione del presente articolo, la circolare n° 32, prot. n° P12254/4135 del 26/03/1965. N.d.R.

<sup>4</sup> Vedasi, sulle caratteristiche di resistenza al fuoco delle porte di piano degli ascensori, la lettera circolare n. 16512/4135 del 25/07/1979. N.d.R.

<sup>5</sup> Vedasi, in ordine alle procedure per l'attuazione delle disposizioni vigenti concernenti la sicurezza antincendio degli impianti ascensori e montacarichi di cui al presente articolo, la lettera circolare n° 1093/4135 del 17/01/1981. N.d.R.

<sup>6</sup> Vedasi, sulla possibilità di installazione di ascensori elettrici con macchinario installato all'interno del vano corsa, la lettera circolare prot. n° P1274/4135 sott. 5 del 20/10/1998. N.d.R.

<sup>7</sup> Vedasi, sulla possibilità di installazione di ascensore con macchina a bordo ed "Ascensori antincendio", il chiarimento prot. n° P760/4135 sott. 5 del 17/06/2005. N.d.R.

<sup>8</sup> Vedasi, sul superamento delle indicazioni fornite dalla lettera circolare n. 16512/4135 del 25/07/1979 sulle caratteristiche di resistenza al fuoco delle porte di piano degli ascensori, la lettera circolare prot. n° P1208/4135 sott. 9 del 13/07/1995. N.d.R.